DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DI TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 7

Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica

In relazione alla necessita' di confermare che il CONI e' unico organismo certificatore della effettiva attivita' sportiva svolta dalle societa' e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle societa' ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicita' dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Versione in vigore dal 29 maggio 2004, non più in vigore dal 3 aprile 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione
Estremi	Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-garantire-la-funzionalita-di-taluni-settori/art-7-disposizioni-in-materia-di-attivita-sportiva-dilettantistica/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it